REPERTORIO SENTENZE (PARTE I)

INDICE

- TRIB. DI PALERMO, ORD. DEL 17/3/15 - GIGI OMAR MODICA

" Il curatore fallimentare (parte istante) non si presenta "personalmente" al primo incontro. La condizione di procedibilità non è assolta" ---------- ***pag 2***

- TRIB. PAVIA, 09 MARZO 2015 - DOTT. GIORGIO MARZOCCHI

" La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti" ---------- ***pag 3 – 4***

- TRIB. VASTO, 09/03/2015, GIUDICE FABRIZIO PASQUALE

" Il mediatore dovrà rinviare il primo incontro se le parti non sono presenti in persona" ----- ***pag 5 – 8***

- TRIB. NOLA, 24 FEBBRAIO 2015, MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

" Il giudice dichiara improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a € 8.030 per non aver esperito la mediazione" ---------- ***pag 9-12***

- TRIB. DI ROMA, ORDINANZA 19/21 GENNAIO 2015, GIUDICE RANIERI

" I comportamenti non leali e non probi tenuti dalle parti in sede di mediazione sono passibili di sanzioni" ---------- ***pag 13***

- GIUDICE DI PACE DI MONZA, ORDINANZA DEL 28/1/15 - DEBORA RAVENNA

" Il Giudice di Pace dispone come condizione di procedibilità della domanda la partecipazione di entrambe le parti davanti al mediatore e l'avvio effettivo del procedimento" ---------- ***pag 14***

- TRIBUNALE DI SIRACUSA, 6 febbraio 2015 - RIZZO

" Il giudice invita il mediatore ad avanzare una proposta anche in assenza di richiesta delle parti e a riferire sull'esito tramite email" ---------- ***pag 15-16***

- TRIBUNALE DI SIRACUSA 28 gennaio 2015 - MURATORE

" Prescrizioni del giudice sulla mediazione delegata. Presenza delle parti, partecipazione effettiva e informazioni sullo svolgimento" ----------***pag 17 – 18***

- TRIBUNALE DI ROMA 22 gennaio 2015 - Ranieri

" Il giudice segnala sanzioni per comportamenti non leali tenuti in sede di mediazione --- ***pag19– 20***

- TRIBUNALE DI FIRENZE 9 gennaio 2015 – Luciana Breggia

" Anche per la mediazione obbligatoria le parti devono essere presenti e la mediazione effettivamente avviata" ---------- --***pag 21 - 26***

- TRIBUNALE DI CASSINO 14 dicembre 2014 – Filippo Capuzzi

" Sanzioni a favore dell'Erario se le parti non aderiscono alla mediazione e non partecipano personalmente" ---------- ***pag 27***

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.3.2015;

visto il comma 1 bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.;

vista la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all'organismo di mediazione;
ritenuto che, in tali casi, oltre alle conseguenze in termini probatori e sanzionatori derivanti dall'art. 8, comma IV bis, della summenzionata legge, **la condizione di procedibilità** fissata dall'art. 5, comma II bis, della suddetta legge **è da ritenersi non maturata**, atteso che, in conformità alla *ratio* ispiratrice di quest'ultima, **il tentativo di mediazione davanti al surriferito organismo deve essere effettivo e non meramente formale** (cfr. Tribunale di Firenze, sezione II civile, 19.3.14; Tribunale di Firenze, sezione speciale impresa, 17.3.14; Tribunale di Palermo, sezione I, ordinanza del16.7.14; Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice Moriconi; nonché, avuto riguardo in special modo alla mediazione obbligatoria *ex lege,* Tribunale di Firenze, ordinanza del 26.11.14, est. Breggia);

P.Q.M.

dispone l'esperimento del procedimento di mediazione;

assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia per la verifica degli esiti del suddetto procedimento all'udienza del 13.7.15, h.1O , con invito alle parti ad:

1) inviare (in formato *Word* *e* senza i corrispettivi allegati) tutti gli scritti difensivi già depositati o depositandi all'indirizzo *email….*(avendo cura di specificare nell'oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
2) depositare informalmente (anche in udienza) **una copia di cortesia cartacea** dei suddetti scritti difensivi destinata al giudice (raccogliendo le suddette copie senza allegati in un apposito sotto fascicolo – basterà un qualunque foglio protocollo- con scritto *"Copie degli atti di parte per il giudice");*

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Palermo, 17/03/2015 .

il Giudice Gigi Omar Modica

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile
Dott. Giorgio Marzocchi

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
……..
attore-opponente
contro
……..
convenuto-opposto
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.03.2015,

Osserva

da una delibazione degli atti e dei documenti del fascicolo; dall'esito dell' interrogatorio libero esperito anche a fini conciliativi all'ultima udienza del 4.03.2015; dalla disponibilità delle parti manifestata in esito al fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, discende l'opportunità di disporre l'esperimento di una procedura di mediazione, previa proposta giudiziale di conciliazione della lite;
Visto l'art. 185 bis, cpc, considerata la natura della causa, il valore della lite e le questioni di diritto non particolarmente complesse che vengono in considerazione nel presente giudizio;
Si propone alle parti:
di definire amichevolmente la lite nel modo seguente: la società opponente s'impegni ad effettuare un pagamento, a saldo e stralcio in favore dell'opposto, per il titolo dedotto in giudizio, della somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), da intendersi onnicomprensive di capitale, interessi e concorso nelle spese legali (al lordo di tutti gli accessori). La somma potrà essere corrisposta in parte alla conclusione dell'accordo e in parte in rate mensili.
Si invitano i difensori, ove condividessero l'opportunità della proposta transattiva giudiziale, a prendere contatto tra loro per definire le concrete modalità del pagamento, invitandoli, ove preferissero formalizzare l'accordo in un verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell'udienza.
In caso di mancato accordo – da accertarsi a cura dei difensori entro il termine perentorio del 15.04.2015 – sulla sopra formulata proposta giudiziale o su altra liberamente determinabile nell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti
Dispone come segue
Considerato lo stato dell'istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti;
Ritenuto opportuno ordinare il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto già emersi;
Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare – che all'interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione
oltre l'incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15);
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;

PQM

Letto ed applicato l'art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
Ordina alle parti, in caso di mancato accordo entro il 15.04.2015 sulla proposta giudiziale sopra formulata, l'esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l'onere dell'avvio della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l'effetto, il tempestivo esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori – sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, **considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti**;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all'incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare;
Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia "libera" all'istanza di avvio della mediazione o all'adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza;
Rinvia la causa all'udienza del 23 settembre 2015, ore 10,30
1) per la verifica dell'esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo,
2) per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull'opportunità per le parti di presentazione dell'istanza congiunta, ex art. 1, co. 1, D.L. 132/14, convertito in L. 162/14, di trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, co. 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell'Ordine Avvocati di Pavia;
3) in subordine, in caso di mancanza dell'istanza congiunta di cui sopra, per la precisazione delle conclusioni.
Assegna alle parti il termine perentorio del 30.04.2015 per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Pavia, 9 marzo 2015
Dott. Giorgio Marzocchi

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 09.03.2015, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel procedimento civile iscritto al […], avente ad oggetto: VENDITA DI COSE MOBILI e promosso da […], in persona del legale rappresentante *pro tempore,* nei confronti di Rei Residence s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* entrambi rappresentati e difesi come in atti.

****

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti;

PREMESSO IN FATTO CHE

1. La […], assumendo di avere stipulato con la società convenuta un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per un fabbricato in corso di costruzione di proprietà della […] per un corrispettivo di € 140.000 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società committente per ivi sentirla condannare al versamento della somma di € 96.221,35, a titolo di saldo asseritamente dovuto per tutte le forniture pattuite ed eseguite, ma non ancora pagate dalla convenuta.
2. La […], costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento della domanda, sull'assunto che la fornitura dei materiali non sarebbe stata ultimata e che i manufatti consegnati presenterebbero vizi e difetti; ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda, a motivo della sua infondatezza, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento della somma di € 163.250,35 a titolo di risarcimento danni.
3. In corso di causa, il giudice istruttore, ritenuto che il comportamento delle parti (resesi disponibili alla individuazione di una soluzione conciliativa della controversia) suggeriva il ricorso a soluzioni amichevoli della lite, disponeva – ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10 – l'esperimento del procedimento di mediazione, il quale veniva dichiarato chiuso dal mediatore per mancata prestazione del consenso da parte della società convenuta.

RITENUTO IN DIRITTO CHE

1. Lo scrutinio nel merito delle rispettive domande delle parti deve essere anticipato dalla trattazione di una questione pregiudiziale, relativa alla procedibilità della domanda, che assume carattere dirimente.

Da quanto risulta dal verbale del procedimento di mediazione n. 25/14, instaurato innanzi all'organismo di mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, in sede di primo incontro

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

svoltosi davanti al mediatore, le parti non sono comparse personalmente e la procedura si è chiusa poiché la società convenuta non ha prestato il proprio consenso al relativo espletamento.

Orbene, a tal proposito, è appena il caso di evidenziare che le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l'ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte. Molteplici sono le argomentazioni che consentono di giungere a tale conclusione.

a) Innanzitutto, la natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona. L'istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte). D'altronde, il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono e la restituzione della parola alle parti per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una cultura che le considera 'poco capaci' e, magari a fini protettivi, le pone ai margini. Non è, dunque, pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, 'nel processo', consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali. La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione, ma l'attività che porta all'accordo ha natura personalissima e non è delegabile.
b) In secondo luogo, i difensori (definiti mediatori di diritto dalla stessa legge) sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come, peraltro, si desume dal fatto che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3 del D. Lgs n. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l'incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa. Ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un'inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori. L'ipotesi che la condizione si verifichi con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore per le informazioni appare particolarmente irrazionale nella mediazione disposta dal giudice: in tal caso, infatti, si presuppone che il giudice abbia già svolto la valutazione di 'mediabilità' del conflitto (come prevede l'art. 5 cit.: che impone al giudice di valutare "la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti"). Questo presuppone anche un'adeguata informazione ai clienti da parte dei difensori; inoltre, in caso di lacuna al riguardo, lo stesso giudice, qualora verifichi la mancata allegazione del documento informativo, deve a sua volta informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Come si vede, dunque, sono previsti plurimi livelli informativi e non è pensabile

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

che il processo venga momentaneamente interrotto per un'ulteriore informazione anziché per un serio tentativo di risolvere il conflitto.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all'incontro con il mediatore. **Graverà su quest'ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l'onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.**

La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l'onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l'incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d'incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all'espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l'invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sè. Negli altri casi e, segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.

3. Nel caso in esame, nella procedura di mediazione demandata dal giudice non sono comparse personalmente né la parte attrice, né la parte convenuta, mentre in loro rappresentanza sono intervenuti soltanto i difensori, i quali non hanno, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell'assenza dei rispettivi assistiti. Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente, in particolar modo a causa della ingiustificata assenza della parte che ha presentato (su disposizione del giudice) la domanda di mediazione, vale a dire del legale rappresentante della società attrice […], che

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

aveva interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.Occorre, pertanto, rilevare d'ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 2,

D. Lgs. n. 28/10 e assumere le conseguenziali determinazioni decisorie. A tal riguardo, secondo questo giudicante, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea. Non è praticabile, per converso, l'alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita. La norma dell'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/10, che impone al giudice l'obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata tempestivamente introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento.
4. Quanto al regime delle spese processuali, l'assoluta novità della questione, l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto e la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, costituiscono eccezionali motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da La Nuova O.C.M. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Rei Residence s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

DICHIARA improcedibile la domanda di cui in epigrafe;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
DISPONE che la presente sentenza sia allegata al verbale di udienza.

Così deciso in Vasto, il 09.03.2015.

IL GIUDICE

dott. Fabrizio Pasquale

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.

Nella causa iscritta al nrg_____/2014

TRA

Ditta X, in persona del rappresentante p.t.____ rappresentato e difeso dall'avv._____

Opponente

NEI CONFRONTI DI

Banco ____ in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv._____

Opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.___/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data_____.

Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza del____

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 25.02.2014, la Ditta X in qualità di debitore principale e_____ in qualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso il d.i. n. ___/2013 con il quale, in data _____questo Tribunale aveva ingiunto loro di pagare alla Banco_____ l'importo di euro 63.901,59, oltre interessi, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n.1611/9353 acceso dalla ____ presso l'Istituto di credito ricorrente.

Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.

Alla prima udienza di comparizione della parti, questo giudice, ritenendo non sussistessero i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010, rinviava all'udienza del 05.02.2015, assegnando termine alle parti di quindi giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

All'udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver esperito il tentativo di conciliazione e, pertanto, chiedevano fissarsi udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare la improcedibilità dell'opposizione.

All'udienza del 24.02.2015, all'esito della discussione delle parti, il giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza.

Si osserva in diritto.

L'opposizione è improcedibile.

Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra le parti, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (…), prevedendo che altresì, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.

Ai sensi dell art. 5 cit., poi, **il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale**. Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione atteso che, come rilevato, **le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione**, va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell'opposizione.

Non ignora questo giudice che sul punto, all'indomani delle prime applicazioni interpretative della disciplina richiamata, si è formato nella giurisprudenza di merito (Trib. Varese, 18.05.2012) un orientamento secondo cui, vertendo il giudizio di opposizione sulla pretesa creditoria vantata dall'opposto e gravando su quest'ultimo attore in senso sostanziale, l'onere probatorio e le relative facoltà di domanda riconvenzionale, proponendo "domanda giudiziale" dovrebbe, conseguentemente subire gli effetti dell'eventuale declaratoria di improcedibilità e, in particolare di revoca del decreto opposto.

Ritiene questo giudice di aderire al diverso e non isolato orientamento (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014) che, muovendo dalla necessità di fornire alla disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010 una interpretazione sistematica, che sia coerente non solo con l'intero universo normativo in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il legislatore dell'Istituto della

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

mediazione obbligatoria, individuando nell'opponente il soggetto su cui graverebbe l'onere di coltivare il giudizio e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale improcedibilità. Con la conseguenza

che, una volta dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

A ben vedere, infatti, tale opzione ermeneutica è quella che meglio si armonizza col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall'ordinamento a fronte dell'inattività del debitore ingiunto.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c. in virtù del quale, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, il decreto acquista esecutività.

Medesima sanzione è prevista, poi, dal richiamato art. 647 c.p.c. per l'ipotesi di costituzione tardiva dell'opponente.

Viene in rilievo, infine, il dettato dell'art.653 c.p.c. che, per il caso di dichiarazione dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. , stabilisce che "il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva".

D'altro canto, come pure correttamente evidenziato dall'opposto, ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo in capo all'ingiungente comporterebbe che, in contrasto con le regole processuali proprie del rito si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità nel rimettere l'instaurazione del giudizio – e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunti – alla libera scelta del debitore.

Del resto, se solo si considera che l'opposto è già munito di titolo che, come visto, è destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione, appare evidente che è proprio l'opponente la parte più interessata all'esito del giudizio di opposizione.

Come anticipato in premessa, poi, una soluzione interpretativa appare maggiormente coerente anche con la finalità deflattiva che ha accompagnato l'introduzione da parte del legislatore dell'Istituto della mediazione: il formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto, infatti, esclude che possa mettersi nuovamente in discussione tra le parti il rapporto controverso mediante la riproposizione della medesima domanda.

Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l'opposizione va dichiarata inprocedibile e, per l'effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n.___2013 emesso dal Tribunale di Nola in data ____.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate da dispositivo (….)

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nrg.____/2014, così provvede:

1. **Dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo**____/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data_____;
2. **Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi €.8.050,00** (di cui €.8.030,00 per compensi e €.30,00 per spese) oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre Iva e CPA.

Nola, 24.02.2015

Il Giudice
dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi.

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

Tribunale di Roma, ordinanza 19 – 21 gennaio 2015

Giudice Ranieri

1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall'art. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, in vigore del 21 settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa udienza all'1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo; udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e dell'esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d'ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione.

1.3 Segnala alle parti che l'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA

SEZIONE 01 via Borgazzi, 27

Procedimento numero: 8157/2014 Rito Ordinario

Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: RAVENNA DEBORA

Parti nel procedimento:

- Ricorrente principale X
- Attore secondario Q
- Resistente principale Y

Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l'esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i "gravi motivi" richiesti dall'art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta. Letto l'art.5 comma 2 del D.lvo n° 28/2010, valutata la natura della causa – che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia – rilevato che dall'esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione. Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità è necessario che le **parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all'incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.**

Per Questo Motivo:

dispone della mediazione ex art 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,

FISSA

L'udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all'esito della procedure di mediazione.

Si comunichi

Monza, 28/1/2015

GDP

Ravenna

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Il Giudice,

rilevato che per il procedimento n. R. G. ….. è chiamata l'odierna udienza del 23/1/2015 per la precisazione delle conclusioni;

considerato che questo Giudice ha preso possesso dell'ufficio in data 14 febbraio 2014;

considerata la necessità di riorganizzazione del proprio ruolo;

considerate, in particolare, le esigenze di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti;

ritenuto che deve farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione *ex* art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l'anno 2015;
ritenuto che è attualmente in essere l'anticipazione *ex officio* e definizione dei procedimenti di pendenza ultradecennale, in ossequio al predetto programma di gestione; vista la variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot. n. 311/int. del 7 aprile 2014), in conseguenza della quale il ruolo dello scrivente è stato oggetto di un aumento delle pendenze nella misura dì n. 200 unità, nell'ambito del riequilibrio del ruolo di altro magistrato componente dell'intestata Sezione;

rilevato che, per il gravoso carico di ruolo, occorre quindi riorganizzare il ruolo secondo criteri sopra individuati;

letto l'art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13;

valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili e considerata l'ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi dell'art. 5, co. n, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni; considerato altresì che nella presente causa è stata esperita C.T.U. e che, pertanto, ciò potrà ulteriormente facilitare l'attività del mediatore;

rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta *ex* art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;

sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all'eventuale fase di impugnazione;

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

P.Q.M.

1) DIFFERISCE l'udienza per la precisazione delle conclusioni;

2) visto l'art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13, DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi;

3) EVIDENZIA la **necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia *concretamente*espletata;**
4) INVITA il mediatore a**d avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti** *ex* art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010;
5) RAMMENTA che i**l mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato** a pena di improcedibilità della domanda;
6) INVITA le parti ad **informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l'indirizzo email** …….*@giustizia.it,* anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. *IVbis* e 13 d.lgs. 28/2010, rispettivamente **per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.**

Il Giudice

Dott. Alessandro Rizzo

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA

II Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n.r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv.

OPPONENTE

contro ….. con il patrocinio dell'avv.

OPPOSTO

Il Giudice dott. Stefania Muratore,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/01/2015, letti gli atti,

rilevato che l'opposizione è fondata su prova scritta, in quanto l'opponente ha prodotto due quietanze liberatorie, riferite agli assegni sulla base dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, sottoscritte da parte opposta con firma autenticata da Pubblico Ufficiale del Comune di …..;

ritenuto che pertanto ricorrano i "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. per sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto, i quali possono attenere non soltanto al *periculum,* qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell' opposizione;
rilevato, con riferimento al procedimento di mediazione, che l'art. 5/4 del d.lgs. 28/2010 (come modificato dal dl. 21.06.2013 n. 69 convertito in l. 09.08.2013 n. 98) prevede che i precedenti commi l bis e 2 non si applichino *" …nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l 'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione …";*
ritenuto, peraltro, che, **in considerazione della natura della causa, del concreto oggetto di lite, del valore di essa e di quanto sopra indicato con riferimento alle contrastanti prove documentali in ordine alle reciproche pretese, emerge l'opportunità che le parti sperimentino un procedimento di mediazione ai sensi del decreto citato, *ex* art. 5/2 decreto cit. (su disposizione del giudice), da intendersi comunque a pena di improcedibilità della domanda;**

ritenuto, con riferimento a detto procedimento: 1) in primo luogo, che l'esplicito riferimento

operato dalla legge (art. 8) alla circostanza che *" …al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato …"* implica l**a volontà di favorire la comparizione personale della parte**, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, **dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale**, pure munito dei necessari poteri; 2) inoltre, che le

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

procedure di mediazione *ex* art. 5, comma l *bis (ex lege)* e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previste a pena di improcedibilità dell'azione; che difatti, per espressa volontà del legislatore, **il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla *"possibilità"* di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della medesima e non sulla *volontà* delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa** e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale *interpretatio abrogans* del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva:

P.Q.M.

SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

RINVIA la causa per il prosieguo all'udienza del 9.06.2015 h. 9.30 (orario effettivo di trattazione);

DISPONE che le parti esperiscano il procedimento di mediazione, come in parte motiva, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine perentorio di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza, a pena di improcedibilità della domanda;

INVITA le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima dell'udienza, nota che **dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore**;
DISPONE infine che **a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso altresì al mediatore.**

Si comunichi alle Parti. Siracusa, 17 gennaio 2015

Il Giudice

dott. Stefania Muratore

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE VI CIVILE

Il Giudice Cons. Dott. Francesco Ranieri.

- Nel procedimento n. …../2014 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. /2013 in favore della …. Contro ….
- Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione di cui all'udienza dell'8/10/2014 su istanza di provvisoria esecuzione

RILEVA:

1) Preliminarmente che ….
2) Nel merito della controversia….

Pertanto.

1) Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …./013;

2) Visto il d. Lgs 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013 in vigore dal 21 settembre 2013 assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza della presentazione **della domanda di mediazione che, si ricorda, è prevista a pena di improcedibilità**

3) Dispone la trasformazione del rito da ordinario in locatizio ex art. 447 bis cpc e fisso udienza il ….. 2015 nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo, udienza fissata ex art. 420 cpc per la discussione ed alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente: parte ricorrente deve depositare memoria integrativa almeno 30 giorni prima dell'udienza, mentre parte resistente ha l'onere di depositare memoria integrativa almeno 10 giorni prima dell'udienza con i rispettivi oneri e decadenze previsti dal rito locatizio/lavoro:

4) **Segnala sin d'ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede l'erogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed a carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione.**

5) **Segnala che l'art. 96 comma 3 cpc prevede la condanna al pagamento di una somma a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.**

6) Richiede alle parti di **segnalare immediatamente l'accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione** ovvero in altro modo stragiudiziale prima della prossima udienza **onde poter così liberare prezioso spazio sul proprio ruolo istruttorio e decisorio per quelle cause che necessitano inevitabilmente di decisione di tipo giurisdizionale/contenziosa da parte del giudice.**
Si richiede tale collaborazione alle parti in applicazione dell'art. 111 Cost. che impone una "durata ragionevole del processo", durata ragionevole che va letta sia con riferimento al singolo

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

processo trattato sia con riferimento alla più complessiva gestione dell'attività giurisdizionale da parte del giudice.

7) La cancelleria comunichi il presente provvedimento senza indugio alle parti.

Roma, 1 novembre 2014.

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6277/2014**

tra

M.C.

ATTORE

e **P.A.P, A. P. e G. P.**

CONVENUTI

Oggi **26 novembre 2014**, innanzi al dott. Luciana Breggia, sono comparsi:

Per M. C. l'avv. R.C. in sostituzione dell'avv. F. P. e l'avv. D. M. ;

Per P. A. P, A. P e G P., l'avv. F. R. in sostituzione dell'avv. L. L.,

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. T. M. I difensori si riportano agli scritti difensivi. Chiedono termini per le memorie ex art. 183 cpc.

Il giudice discute con le parti la questione relativa alla procedibilità della domanda dal momento che la mediazione, obbligatoria in questo caso, non risulta correttamente svolta, essendo presente non la parte di persona, ma un sostituto del difensore di quest'ultima.

All'esito della discussione con i difensori e alla luce della natura della causa,

osserva

quanto segue.

1. La causa in esame rientra tra quelle per cui è prevista la condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs 28/2010, trattandosi di domanda di usucapione (diritti reali).

Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto un verbale del 12/02/2013 relativo all'incontro con il mediatore da cui risulta la presenza di un difensore in sostituzione dell'avvocato Di Rocco, che difende l'attore in giudizio, e non la presenza della parte di persona. Per la parte invitata nessuno è comparso.

2. Il Giudice ritiene che, per ritenere avverata la condizione di procedibilità, anche nei casi di cui all'art.5, co. 1 bis, cit., devono essere osservati due importanti profili: I. la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti; II. Deve essere esperita effettivamente la mediazione.

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

3. A tale conclusione si giunge in base ad un'interpretazione teleologica delle norme che vengono in campo, già affermata in precedenti ordinanze del Giudice, e in particolare, nell'ordinanza del 19/3/2014, r.g. 5210/2010 . In tale provvedimento, si argomentava nel modo seguente, con riferimento allamediazione demandata dal Giudice:
<<L'art. 5, comma 5 bis d.lgs. n. 28/2010, dispone: *"Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"*.
L'art. 8 , in tema di ' *procedimento'*, dispone :"1. *All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento*".
Come si vede le due norme sono formulate in modo ambiguo: nell'art. 8 sembra che il primo incontro sia destinato solo alle informazioni date dal mediatore e a verificare la volontà di iniziare la mediazione. Tuttavia, nell'art. 5, comma 5 bis, si parla di "*primo incontro concluso senza l'accordo*". Sembra dunque che il primo incontro non sia una fase estranea alla mediazione vera e propria: non avrebbe molto senso parlare di 'mancato accordo' se il primo incontro fosse destinato non a ricercare l'accordo tra le parti rispetto alla lite, ma solo la volontà di iniziare la mediazione vera e propria.
A parte le difficoltà di individuare con precisione *scientifica* il confine tra la fase cd preliminare e la mediazione vera e propria (difficoltà ben nota a chi ha pratica della mediazione), data la non felice formulazione della norma, appare necessario ricostruire la regola avendo presente lo scopo della disciplina, anche alla luce del contesto europeo in cui si inserisce (direttiva 2008/52/CE)

In tale prospettiva, ritenere che l'ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile.

Si specificano di seguito i motivi:

A. i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, hanno sicuramente già conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità. Se così non fosse non si vede come potrebbero fornire al cliente l' informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs 28/2010, senza contare che obblighi informativi in tal senso si desumono già sul piano deontologico (art. 40 codice deontologico). Non avrebbe dunque senso imporre l'incontro tra i soli difensori e il mediatore solo in vista di un'informativa.
B. la natura della mediazione esige che siano presenti di persona anche le parti: l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

immediata tra le parti di fronte al mediatore. L'assenza delle parti, rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione. D'altronde, questa conclusione emerge anche dall'interpretazione letterale: l'art. 5, comma 1-bis e l'art. 8 prevedono che le parti *esperiscano*il (o *partecipino* al) procedimento mediativo con l' 'assistenza degli avvocati', e questo implica la presenza degli assistiti.

C. ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un' inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori.

Non avrebbe ragion d'essere una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere. La dilazione si giustifica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data un'effettiva *chance* di raggiungimento dell'accordo alle parti. Pertanto occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustificabile all'accesso alla giurisdizione.
D. L'informazione sulle finalità della mediazione e le modalità di svolgimento ben possono in realtà essere rapidamente assicurate in altro modo: 1. dall'informativa che i difensori hanno l'obbligo di fornire ex art. 4 cit., come si è detto; 2. dalla possibilità di sessioni informative presso luoghi adeguati (v. direttiva europea) e, per quanto concerne il Tribunale di Firenze, presso l'URP (v. articolo 11 del protocollo Progetto Nausicaa2) e da ultimo, sempre nell'ambito di tale Progetto, presso l'ufficio di orientamento gestito dal Laboratorio *Unaltromodo*dell'Università di Firenze al piano V, stanza 9 del Palazzo di Giustizia;
E. L'ipotesi che la condizione si verifichi con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore per le informazioni appare particolarmente irrazionale nella mediazione disposta dal giudice: in tal caso, infatti, si presuppone che il giudice abbia già svolto la valutazione di 'mediabilità' del conflitto (come prevede l'art. 5 cit.: che impone al giudice di valutare *"la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti"*), e che tale valutazione si sia svolta nel colloquio processuale con i difensori. Questo presuppone anche un'adeguata informazione ai clienti da parte dei difensori; inoltre, in caso di lacuna al riguardo, lo stesso giudice, qualora verifichi la mancata allegazione del documento informativo, deve a sua volta informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Come si vede dunque, sono previsti plurimi livelli informativi e non è pensabile che il processo venga momentaneamente interrotto per un'ulteriore informazione anziché per un serio tentativo di risolvere il conflitto.
F. Da ultimo, può ricordarsi che l'art. 5 della direttiva europea citata[1] distingue le ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione rispetto all'invio per una semplice sessione informativa: un ulteriore motivo per ritenere che nella mediazione disposta dal giudice, viene chiesto alle parti (e ai difensori) di esperire la mediazione e cioè *l'attività svolta dal terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole* (secondo la definizione data dall'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010) e non di acquisire una mera informazione e di rendere al mediatore una dichiarazione sulla volontà o meno di iniziare la procedura mediativa>>.

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

4. Per la mediazione demandata dal giudice è particolarmente evidente la necessità che la mediazione sia *effettivamente* esperita (per i motivi indicati alla lettera **E** del provvedimento riportato); tuttavia, anche per quella che precede il giudizio, è necessario giungere alla medesima conclusione.
E' vero che nella mediazione demandata il giudice ha già svolto la valutazione di 'mediabilità' *in concreto*del conflitto, mentre la mediazione che precede il giudizio è imposta dal legislatore sulla base di una valutazione di mediabilità *in astratto*, in base alla tipologia delle controversie.
Tale differenza, però, non incide minimamente sulla natura della mediazione e quindi non appare rilevante per ritenere che la condizione di procedibilità possa ritenersi svolta con un mero incontro "preliminare" in cui le parti dichiarano la mancanza di volontà di svolgere la mediazione. Anche per la mediazione *preprocessuale* vale quanto già rilevato circa l'esistenza di informazioni che precedono l'incontro in mediazione già fornite alla parte dal difensore o tramite il difensore; inoltre anche per la mediazione *preprocessuale*, ciò che l'art.5, co. 1 bis, impone è la mediazione e non una sessione informativa.
Va sottolineato che l'art.8, quando prevede che "*Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento*", fa riferimento alla *possibilità* di iniziare il procedimento (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolare l'esperimento di mediazione) e non alla *volontà* delle parti di proseguire, (in tal senso, si sono espressi anche numerosi giudici di merito: Trib. Firenze, sez. specializzata imprese, ord. 17/3/2014 e ord. 18/3/2014, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, ord., 30.06.2014, in www.101mediatori.it; Trib. Bologna, ord., 5.6.2014 in www.adrmaeremma.it; Trib. Rimini, ord. 16 luglio 2014).
In particolare il tribunale di Palermo (ord. 16.7.2014, in www.osservatoriomediazione.it) ha approfondito il nodo interpretativo posto dall'art. 5, c. 2 bis del d. lgs. 28/2010[2], che sembra richiamare espressamente <<*il primo incontro* >> di cui all'art. 8 c. 1 cit.. Il giudice non potrebbe quindi esigere, al fine di ritenere correttamente formata la condizione di procedibilità, che la mediazione sia stata tentata anche oltre il primo incontro. Il tribunale sottolinea, tuttavia, che ben potrebbe il giudice richiedere che in questo primo incontro il tentativo di mediazione sia stato effettivo. La disposizione normativa in questione, secondo il giudice, se diversamente interpretata, rischierebbe di rendere la mediazione di fatto facoltativa, perché ognuno dei partecipanti sarebbe titolare di un diritto potestativo alla chiusura del procedimento. Secondo tale giudice, pertanto, il mediatore deve verificare la possibilità di iniziare la procedura con riferimento a impedimenti particolari (autorizzazioni e simili) e non alla volontà delle parti.
Le argomentazioni riportate valgono anche per la mediazione obbligatoria che precede il giudizio e non solo per la mediazione demandata dal giudice.
5. Se dunque, il legislatore impone lo svolgimento di una mediazione *effettiva* anche per la mediazione di cui all'art. 5, co. 1 bis, è necessario che le parti siano presenti di persona (v. sopra punto B).

Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è pertanto indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte).

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

D'altronde, il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le attraversano e la restituzione della parola alle parti per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una cultura che le considera 'poco capaci' e, magari a fini protettivi, le pone ai margini.

Il giudice ritiene, per questi motivi, che non sia possibile applicare analogicamente le norme che, *'nel processo'*, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli *atti negoziali*. La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione, ma l'attività che porta all'accordo ha natura *personalissima* e non è delegabile (il giudice, naturalmente, valuterà caso per caso se la mancata presenza personale sia giustificata).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice ritiene che **anche per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, co. 1 bis d.lgs.n. 28/2010, è necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata.**
7. Nel caso in esame, nel procedimento di mediazione non è comparsa la parte attrice, ma un sostituto del difensore di quest'ultima.

Pertanto, occorre rilevare d'ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 c.1 bis cit. e assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Oltretutto può rilevarsi che nel caso in esame appare particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima in quanto l'interresse della parte attrice potrebbe contemperarsi con quello della parte convenuta, come emerso anche dalla discussione orale, se si considera la vicenda relativa al preliminare di vendita del 2000, con cui la figlia dell'attore si impegnava ad acquistare i terreni di cui si tratta.

La causa va, quindi, rinviata all'udienza sotto indicata ex art 183 cpc.

P.Q.M.

Rilevata l'improcedibilità della domanda ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs 28/2010;

dispone

l'esperimento della mediazione ex art.5, co.1 bis, D. lgs. 28/2010 e assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell'art. 4, I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell'art. 4 citato;

fissa

nuova udienza ex art. 183 cpc per il giorno **29/4/2015 ore 9.30** all'esito della procedura di mediazione;

precisa

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

che per “mediazione” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente partecipando alla vera e propria procedura di mediazione,

precisa

che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.

Invita

Le parti a comunicare preventivamente al Giudice l’eventuale esito positivo della mediazione per favorire l’organizzazione del ruolo.

Il Giudice

Luciana Breggia

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
ORDINANZA

Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;

Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell'opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;

Che, stante l'articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria,

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;

Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;

Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell'apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;

Avvisa le parti che **il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente** (nella specie i legali rappresentanti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) **o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell'un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell'altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell'Erario e dell'altra parte, come previsto dalla legge**;

Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l'aggiornamento dei dati telematici.

Cassino, 08/10/2014

Il Giudice

Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi

MEDIA-CONCILIARE srl - Sede legale via La Cupa 21, 03037 Pontecorvo (FR)
p. iva 02852550603 - Tel 0776742529 – Fax 1782740934
www.media-conciliare.it – segreteria@media-conciliare.it - media.conciliare@pec.it